

PER UNA CONSAPEVOLE  
CULTURA COSTITUZIONALE  
LEZIONI MAGISTRALI

A CURA DI  
ANDREA PUGIOTTO

ESTRATTO



Jovene editore  
2013

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2013

ISBN 978-88-243-2235-5

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) e-mail: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

GIAN GUIDO BALANDI

## IL LAVORO E I SUOI DIRITTI NELLA COSTITUZIONE

SOMMARIO: 1. Il lavoro e i lavoratori nel linguaggio della Costituzione. – 2. La dimensione collettiva del lavoro: il sindacato e lo sciopero. – 3. Alcuni diritti dei lavoratori positivamente affermati nella Costituzione. – 4. Come è andata avanti. – 5. Lente d'ingrandimento.

### 1. *Il lavoro e i lavoratori nel linguaggio della Costituzione*

Si potrebbe proprio partire dalla pluralità di significati del termine *lavoro*, presente in numerosi articoli della Costituzione.

Ma non seguendo l'ordine numerico e neppure una pretesa gerarchia di valore, bensì una gerarchia per così dire ermeneutica: la capacità di fornire lumi interpretativi. Per una felice combinazione, ma non per caso, il punto di partenza è allora l'articolo forse più significativo, in termini di programma politico, istituzionale e di organizzazione della società italiana a venire, ossia l'art. 3:

*«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».*

Come noto la prima parte richiama il principio storico, affermato a partire dalle grandi rivoluzioni del sec. XVIII, della eguaglianza formale tra tutti i cittadini, ma è sul secondo e sulla sua formulazione che richiamo l'attenzione. E proprio sulla formulazione, sul merito importantissimo ritornerò.

Qui si proclama il principio dinamico della rimozione degli ostacoli che, a mezzo di una limitazione di fatto della libertà e l'eguaglianza dei cittadini, hanno per effetto di impedire il pieno sviluppo della persona umana e – secondo fenomeno impedito – l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ricostruiamo allora così: debbono essere rimossi gli ostacoli alla eguaglianza di fatto (quella di diritto è garantita dal c. 1, ma non basta a garantire le finalità del c. 2) di tutti (cittadini non ulteriormente qualificati) affinché sia garantito il pieno sviluppo della persona umana, di chiunque si parli. E sia garantita l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Perché qui si dice solo i lavoratori? Perché secondo la nostra Costituzione sono i lavoratori i cittadini ai quali gli ostacoli di fatto potrebbero impedire l'effettiva partecipazione.

Quale è insomma l'immagine di società alla quale questa disposizione si ispira – Una società dicotomizzata, divisa in due nella quale i lavoratori rappresentano la parte più esposta ad essere ostacolata dalla disuguaglianza di fatto alla effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Gli altri sono i “cittadini non lavoratori”, che in questo caso non sono i disoccupati bensì i cittadini che traggono le risorse necessarie per vivere dalla proprietà e non dal lavoro, e che come tali sono considerati dalla Carta non (o meno) esposti agli ostacoli in questione.

Questa immagine di una società divisa è poi apertamente confermata dall'art. 38, di cui leggiamo i primi due commi:

*«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*

*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».*

Dunque qui troviamo cittadini (al c. 1) e lavoratori (al c. 2); i primi ulteriormente divisi in due: coloro che sono inabili al lavoro (altrimenti ricadono tra i lavoratori) e nello stesso tempo non dispongono delle risorse necessarie per vivere; e coloro che di tali risorse dispongono, evidentemente scaturenti dalla proprietà, condizione che pone nell'indifferenza l'abilità o meno al lavoro. Insomma, di questi ultimi lo schema costituzionale si disinteressa, sotto il profilo della protezione sociale di cui al primo comma (quella che normalmente si chiama, con espressione assai imprecisa, assistenza sociale)

Insomma, per concludere su questo primo punto: i lavoratori sono la parte (tendenzialmente) debole e (tendenzialmente) meritevole della società. I percettori di rendita dalla proprietà sono cittadini come tutti gli altri ma non sono destinatari di interventi di protezione sociale, che sono limitati ai cittadini che non lavorano per inabilità.

Questa schematizzazione può apparire grossolana ma occorre considerare:

[1] il testo in cui è inserita: una solenne enunciazione di principi e non un trattato di sociologia: un catalogo dei valori, e qui subito emerge il valore del lavoro come elemento che qualifica il cittadino, in positivo, senza toglierlo dal quadro della eguaglianza formale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione ... di condizioni ... sociali».

[2] L'epoca in cui è stata scritta. Più di sessanta anni sono trascorsi e la nostra società è profondamente cambiata e quella dicotomia può non essere più percepita come esclusiva, i due profili possono essersi intrecciati in termini difficilmente immaginabili allora, e forse soprattutto la parte debole della società si è ampiamente articolata, comprendendo forse solo una parte dei lavoratori ma estendendosi a moltitudini per le quali il lavoro rappresenta una aspirazione difficilmente realizzabile. Tuttavia si tratta di articolazioni che non cancellano il valore euristico e sistematico della distinzione tra le risorse che al cittadino pervengono dal lavoro e quelle che pervengono dalla proprietà.

Peraltro, non è che la Costituzione ignorasse il problema della disoccupazione, ma lo inserisce nello stesso quadro coerente e completo prevedendo l'impegno della Repubblica a riconoscere «a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove[re] le condizioni che rendano effettivo questo diritto». È il c. 1 dell'art. 4 che fonda un «Diritto sociale, quindi, e [...] pretesa dei cittadini a un comportamento dei pubblici poteri che, svolgendo il programma previsto dalla norma in esame, realizzi condizioni di pieno impiego» (Mancini 1975, in 1976, p. 38), Questa pretesa, si disse negli stessi anni '70 del secolo scorso, si limita a che il legislatore predisponga un mercato del lavoro efficiente anche dal punto di vista amministrativo e un sistema di formazione professionale permanente (Mancini 1975, in 1976, p. 67). Non c'è altra pretesa direttamente esigibile, tuttavia questo diritto al lavoro resta politicamente e sistematicamente assai importante.

Ma veniamo allora finalmente al primo articolo della Costituzione e alla sua ben conosciuta enunciazione: *L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.*

Questa disposizione ha dato luogo, soprattutto nei primi anni dopo la sua entrata in vigore, ad un vasto dibattito, che da tempo ha perso di intensità, senza che, certamente, ne perdesse il precetto stesso, che anzi riacquista piena attualità proprio nei momenti di crisi economica, come l'attuale, in cui il lavoro appare direttamente minacciato.

Non c'è modo qui di riprendere quel dibattito, vorrei solo ricordare che del lavoro si fa in quel modo «il valore fondamentale caratterizzante della forma dello Stato» (Mortati, 1975 p. 11).

Ma al di là di ciò e per quanto più direttamente ci riguarda «il “fondamento” sul lavoro sta ad indicare il valore che la Repubblica attribuisce all’apporto del lavoro di ciascuno [...] in luogo di altri fattori in passato dominanti, come la nobiltà di nascita o la ricchezza, ai fini del ruolo sociale dell’individuo» (Onida, 2004, p. 81). Naturalmente si intende lavoro in senso molto ampio, come avrò modo di chiarire a proposito di una altra disposizione della Costituzione.

Dunque il lavoro è fondamento ancora perché individua i soggetti portatori del valore di progressiva attuazione della Società democratica ed egualitaria in senso sostanziale. I lavoratori dunque oltre che la parte (tendenzialmente) debole e (tendenzialmente) meritevole della società ne costituiscono anche quella cui è affidato un compito di trasformazione sociale fondamentale.

Anche su questo piano occorre registrare cambiamenti e permanenze.

Proprio in ragione della già richiamata più complessa articolazione della società, anche il compito di trasformazione sociale risulta oggi articolato su una pluralità di protagonisti, ma egualmente la norma conserva il suo valore e direi la sua forza, perlomeno nell’escludere che “contro” il lavoro possano avere corso fenomeni di trasformazione sociale fondamentale.

Infine, ma certo non meno importante, detto «fondamento sul lavoro» rappresenta il criterio interpretativo nella lettura e nella applicazione di tutte le norme costituzionali. Cito ancora da Mortati: «le statuizioni costituzionali sono tanto determinate ed univoche da vincolare giuridicamente non solo il legislatore ma anche l’interprete» (1954, p. 154, cit. da Cazzetta 2007 p. 338).

Non può mancare allora un richiamo all’art. 41, significativamente collocato nel Titolo III Rapporti economici e non tra i Principi fondamentali, dove è sì garantita la libertà dell’iniziativa economica privata, ma si stabilisce che essa «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ove, in virtù del principio interpretativo appena enunciato sicurezza, libertà e dignità sono principalmente quelle del lavoro umano.

Chiudo questa parte relativi ai principi generali ricordando un disposizione nella quale non compaiono i termini Lavoro né lavoratori ma che possiede una grande importanza proprio dal punto di vista che qui oggi interessa.

Art. 2.

*«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».*

Il solenne riconoscimento tocca dunque le formazioni sociali e i doveri inderogabili di solidarietà (oltre ai diritti inviolabili dell'uomo – oggi diremmo della persona – il che non può esimersi da un breve considerazione di attualità sull'inqualificabile provvedimento legislativo che espone gli stranieri irregolari alla denuncia se chiedono assistenza medica) due concetti che introducono il tema della seconda parte di questa mia conversazione.

## 2. *La dimensione collettiva del lavoro: il sindacato e lo sciopero*

Il punto di più radicale innovazione della Costituzione repubblicana rispetto al periodo immediatamente precedente, con riferimento al lavoro e ai suoi diritti, è costituito dalle disposizioni relative alla dimensione collettiva del lavoro stesso: il sindacato e lo sciopero.

Una breve divagazione su ciò da cui si usciva: il corporativismo. La pretesa di negare il contrasto di interessi tra datori lavoro e lavoratori riconducendo tutto al supremo interesse della nazione (siamo nel periodo in cui il nazionalismo, già forza progressiva nei secoli precedenti volge verso l'abisso la propria parabola: non soddisfatto del sangue della guerra 14-18 precipita il mondo verso la tragedia indicibile del 38-1945). Questo principio si dota degli strumenti della negazione del conflitto (serrata e sciopero come reati) della istituzionalizzazione delle organizzazioni sindacali (dell'una parte e dell'altra, artificialmente riunite in organismi detti corporazioni, tanto per usare un linguaggio altisonante e forzatamente antiquato) e della composizione autoritativa degli eventuali occasionali contrasti con l'istituzione di una Magistratura del lavoro, con giurisdizione su queste controversie. Insomma, nessuna libertà per il lavoro, dietro lo schermo fasullo di organizzazioni sindacali formalmente legittimate solo in quanto coerenti con il regime fascista.

Tutto questo ciarpame, che non aveva mai funzionato, salvo i contratti collettivi, era stato abolito appena caduto il regime con il Rdl 9 agosto 1943, n. 721 (notare la data: 15 giorni dopo il 25 luglio). E le organizzazioni sindacali il 23 novembre dell'anno successivo (d.lgs. n. 369).

La Costituzione dunque aveva dunque il compito preciso di ristabilire la piena libertà del lavoro di organizzarsi collettivamente e di confliggere nella difesa dei propri interessi. A ciò provvede con gli artt. 39 e 40.

Art. 39.

*«L'organizzazione sindacale è libera.*

*Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.*

*È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.*

*I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».*

Art. 40.

*«Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».*

L'analisi di queste due disposizioni comporterebbe quasi un intero corso universitario, qui mi limiterò ad alcune osservazioni fondamentali.

La prima riguarda la libertà. La formulazione del c. 1. dell'art. 39 è la più ampia possibile: essa riguarda non solo il profilo individuale positivo – libertà di aderire ad un sindacato – ma anche quello individuale negativo – libertà di non aderire ad una organizzazione. E riguarda in pieno la dimensione collettiva: libertà dunque di costituire organizzazioni sindacali, di far loro esprimere gli interessi liberamente scelti dai partecipanti; di dotarle delle strutture e della organizzazione interna che si ritengono più opportune.

Vorrei chiarire con un esempio: la parte nettamente maggioritaria delle organizzazioni di tutela degli interessi dei lavoratori segue una modalità organizzativa detta industriale, ha cioè come proprio principale asse di riferimento la categoria, considerata come l'insieme dei lavoratori che dipendendo da datori di lavoro omogenei dal punto di vista merceologico della propria attività. La libertà di organizzazione comporta che si possono scegliere senza alcuna difficoltà modalità organizzative diverse, come è successo con alcuni recenti sindacati di “mestiere” (Macchinisti, Piloti ...). Anche tutta l'organizzazione interna è naturalmente soggetta alla stessa regola di libertà.

Per affrontare gli altri punti offerti dai due articoli che abbiamo in esame proviamo a porci una domanda: a cosa serve la libertà sindacale?

Agli albori della contemporaneità, quando le grandi rivoluzioni americana e francese spazzarono via l'ancien régime, la dimensione collettiva era stata la gabbia storica delle corporazioni di arti e mestieri nei quali l'individuo perdeva completamente la propria autonomia e i meccanismi economici della produzione e dello scambio erano condizionati da questi inquadramenti forzosi. Il cambiamento rivoluzionario consistette nella abolizione e nel divieto di riformarsi di situazioni collettive che interferissero con la libertà del singolo e si frapponessero nel rapporto diretto tra questo e lo Stato: la borghesia, classe dominante, perfezionò questo divieto soprattutto in direzione dei lavoratori stabilendo espressamente ad es. nel codice penale sardo (esteso a tutta l'Italia unita esclusi territori già del Granducato di Toscana):

«Ogni concerto di operai che tenda senza ragionevole causa a sospendere impedire o rincarare i lavori sarà punto...» (art. 386). Peraltro, in omaggio al liberismo mercatista dominante, l'articolo precedente prevedeva la punizione di «Qualunque concerto tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario ....» (art. 385).

Dunque la coalizione minaccia il libero formarsi nel mercato delle regole dello scambio; per quanto qui interessa dello scambio tra forza di lavoro e salario.

Nell'ultimo quarto del secolo XIX, quando l'industrializzazione ha completamente trasformato (o sta trasformando, è il caso dell'Italia, in ritardo rispetto ad altri paesi) il panorama sociale, con la concentrazione del lavoro negli opifici, la progressiva diminuzione dall'attività agricola e artigianale, la concentrazione nelle città etc., si fa strada nei ceti politici e nelle classi dirigenti riformistiche (purtroppo solo di tanto in tanto capaci di maggioranza politica e/o di egemonia culturale) la consapevolezza che la parità contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, con un contratto di lavoro ispirato ad un modello proveniente dall'antico diritto romano, è tanto sbilanciata, tra chi offre la propria attività come unica possibilità di procurarsi le risorse per sopravvivere assieme alla propria famiglia, e chi non è che in cerca di un collaboratore per la propria organizzazione, da richiedere un correttivo. Tale correttivo deve però essere rispettoso dei principi generali di un ordinamento borghese, in particolare della contrattualità delle relazioni economiche. Ecco allora la dimensione collettiva affiancarsi a quella individuale, non per sostituirla, ma al contrario per sostenerla e attribuirle un vero valore contrattuale, ossia di incontro tra pari che in libertà e senza costrizioni dispongono dei propri interessi.

D'altra parte, senza bisogno di teorizzazioni particolari, i lavoratori avevano sperimentato in prima persona che se si presentavano da soli dal padrone per ottenere un aumento di salario o una diminuzione di orario (le due ragioni essenziali dello scambio), tendenzialmente non ottenevano che un rifiuto, mentre se si presentavano tutti insieme qualche speranza in più di "negoziare" c'era.

Ecco allora cosa serve la libertà di coalizzarsi, è la condizione necessaria per perseguire l'interesse comune ad una ragione di scambio tra lavoro e salario diversa da quella che si forma a livello individuale: a stabilire un equilibrio contrattuale più giusto (così per ora) tra datori di lavoro e lavoratori.

Si dirà: ma questo altera il libero operare del mercato, esattamente come diceva la previsione penale del codice sardo. L'affermazione è im-

precisa da più punti di vista: in primo luogo, non esplicita le caratteristiche del mercato del quale si invoca il libero operare. Se lo facesse, dovrebbe dire (come gli ordinamenti di inizio ottocento dicevano espressamente) che sul mercato il cittadino (venditore o compratore di questo o quel bene) deve stare sempre da solo; ma ben presto (si fa per dire, in realtà ci volle grosso modo un secolo dalla rivoluzione francese) ci si accorse che il datore di lavoro è di per sé una coalizione, egli infatti assume una pluralità di lavoratori e si avvantaggia della concorrenza che si sviluppa tra i suoi (attuali o potenziali) dipendenti, mentre il modello mercantile individualistico suppone un venditore davanti ad un compratore. In secondo luogo, il mercato, contrariamente a quanto i suoi apologeti più o meno in buona fede, hanno sostenuto attraverso i secoli e fino ad oggi, non è assenza di regole ma proprio al contrario è costituito da un insieme di regole, delle quali occorre valutare gli effetti e in relazione alle quali effettuare delle scelte.

Esattamente quello che fa la nostra Costituzione, nella quale la libertà sindacale costituisce una regola del mercato e serve a negoziare le condizioni delle prestazioni lavorative.

A questo disegno sono coordinati anche gli altri due punti delle disposizioni che ho richiamato all'inizio di questa sezione del mio intervento: i commi secondo terzo e quarto dell'art. 39 e l'art. 40.

Nel primo insieme di disposizioni si attribuisce rilievo costituzionale proprio alla contrattazione collettiva. Lo si fa con una previsione assai complessa, mai attuata nei suoi dettagli, ma che per quanto qui ci interessa adempie proprio alla funzione di stabilire una regola di mercato: le condizioni di lavoro sono negoziate collettivamente dalle organizzazioni sindacali.

Nella seconda, importantissima, norma si dotano i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali dello strumento fondamentale per poter efficacemente negoziare: il diritto di scioperare. Senza questo strumento di pressione parlare di negoziato non avrebbe senso, sarebbe come entrare nella bottega del fruttivendolo e non poter uscire senza aver acquistato qualcosa.

Lo sciopero, come affermato dalla Costituzione è un diritto: il primo e più importante significato di questa qualificazione è che l'esercizio di tale diritto, pur concretandosi in un mancato rispetto degli obblighi assunti con il contratto di lavoro, non costituisce formalmente una violazione dei propri obblighi e quindi non può dar luogo ad una reazione da parte del datore di lavoro. L'unica conseguenza è la perdita del salario.

Per lungo tempo le leggi che avrebbero dovuto regolare lo sciopero non sono state fatte, per varie ragioni di equilibri politici e sociali che qui

non è possibile indagare; solo nel 1990 (l. 12 giugno n. 146) sono stati regolati gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, affermandosi il principio che deve realizzarsi un bilanciamento tra il diritto di sciopero e il godimento dei diritti costituzionali della persona, attraverso la garanzia di prestazioni minime essenziali anche nel caso dello sciopero. Questa legge è stata riformata nel 2000 (l. 11 aprile n. 83) e se ne annunciano oggi cambiamenti in senso restrittivo da parte della attuale maggioranza.

Per quanto riguarda i settori diversi dai servizi pubblici essenziali, la regolamentazione è rimasta affidata alla giurisprudenza, da tempo orientata a riconoscere allo sciopero la legittimità dell'essere strumento di contrasto anche forte delle scelte – o non scelte – imprenditoriali.

### 3. *Alcuni diritti dei lavoratori positivamente affermati nella Costituzione*

Alcuni diritti dei lavoratori positivamente affermati nella Costituzione. Gli articoli in questione sono 35, 36 e 37.

Intanto, collegandosi idealmente con quanto affermato nei principi generali sancisce il valore universale del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni. Questa è una affermazione è tipicamente condizionata dal contesto storico e istituzionale in cui è inserita. La formula analoga contenuta nell'art. 2066 del cod. civ. del 1942 pretendeva di essere l'epifania della ideologia corporativa: tutti lavoratori e tutti subordinati alla potenza della nazione. Nella Costituzione acquista il diverso significato che ho richiamato sopra, di valore universale che fa da cornice alle successive previsioni dedicate senza dubbio ai lavoratori dipendenti, e appare anche singolarmente lungimirante quando, sessanta anni dopo, il mondo del lavoro si è estremamente articolato rendendo sempre più necessaria una tutela che prescindere da caratteristiche formali come subordinati, autonomi, collaboratori a progetto o quant'altro la fantasia (perversa, *si licet*) inventi per abbassare le garanzie dei lavoratori.

Dei due articoli successivi segnalerò tre principi di carattere generalissimo che valgono bene a qualificare in senso sociale (e non sovietico, si badi bene ....) la Carta.

Il primo riguarda la retribuzione, che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Sintesi di due principi, quello liberale e mercatistico della proporzione e quello solidaristico della sufficienza (quest'ultimo colorato della socialità cattolica con riferimento alla famiglia). Questa previsione non si è tradotta, come in altri ordinamenti, in una legislazione sul salario minimo, ma non è stata priva di effetti grazie ad una giurisprudenza che ne ha fatto un uso im-

mediatamente precettivo, consentendo così anche a lavoratori rimasti esclusi dalla applicazione dei contratti collettivi (a causa della mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39) di raggiungere un salario decente.

Il secondo riguarda l'orario di lavoro e più precisamente la durata massima della giornata lavorativa. L'orario di lavoro, in ragione della sua estrema variabilità è tradizionalmente affidato alla determinazione dei contratti collettivi. La Costituzione però vuole che il limite giornaliero, la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita non da contratti variabili ma dalla fonte formale per eccellenza, la legge. Proprio al fine di assicurare la tutela della integrità fisica del lavoro, la sua libertà e la sua dignità, che possono essere compromesse giorno per giorno, da un orario eccessivamente protratto. Questo limite legale è esistito in Italia per 80 anni – dal 1923 al 2003 – in otto ore giornaliere (quelle dei canti proletari a cavallo tra otto e novecento) prolungabili di due. Una legislazione iperliberista e su questo punto di dubbia costituzionalità, ha cancellato questo limite introducendone uno a contrario (sono previste 11 ore di riposo giornaliero), dunque innalzando da otto/dieci a tredici il limite giornaliero. Un bel progresso, non c'è che dire!

Il terzo principio è la parità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Questo principio ha dovuto attendere trenta anni prima di trovare una consacrazione in una legge ordinaria (9 dicembre 1977 n. 903) e nonostante una copiosissima legislazione e giurisprudenza della Comunità Europea (che ha fatto della parità di trattamento uno dei suoi principi cardine), tuttora sappiamo che di fatto i salari femminili sono mediamente assai inferiori a quelli maschili.

#### 4. *Come è andata avanti*



Più che raccontare come è andata avanti, secondo qualcuno ci si dovrebbe attrezzare per narrare come è andata a finire. Mi spiego rapidamente: la crisi economico finanziaria innescata nel 2008 da alcuni gravi squilibri nei mercati finanziari globali, ha offerto il destro alla speculazione internazionale (i grandi fondi mobiliari e le grandi banche d'affari, in grado di muovere in tempi infinitesimi enormi quantità di danaro virtuale) di attaccare i debiti sovrani di alcuni paesi finanziariamente deboli. L'attacco è stato diretto soprattutto verso alcuni paesi dell'area dell'Euro, *a currency without a State*, non senza la visione strategica di indebolire, o addirittura far fallire, il progetto stesso della moneta unica europea, obiettivo che non dispiacerebbe alle correnti più oltranzisti.

ste della destra repubblicana statunitense. Questa situazione di vera e propria guerra contro l'Europa, ha prodotto a sua volta una spaccatura all'interno dello stesso vecchio continente, con il dolorosissimo – per chi ci ha creduto e continua a crederci – risorgere di biechi nazionalismi, mirabilmente sintetizzati nella più recente vignetta di Altan (a sinistra un omino che affonda nell'acqua, a destra uno in piedi sulla riva con costume e cappello rosso giallo e nero: il primo grida “aiuto affogo!” e il secondo “Kosì impari spendakione”). In mancanza – politica – di strumenti internazionali di contrasto alla speculazione; in mancanza – ancora e più gravemente politica – di una comune volontà europea di difesa, il contrasto all'attacco non ha potuto che concentrarsi attorno a misure di contenimento della spesa pubblica (per cercare di abbassare la necessità di ricorso al credito internazionale) e di attrattività di capitali di investimento internazionali. E nel breve – o addirittura brevissimo – periodo questi obiettivi si conseguono quasi esclusivamente riducendo la protezione sociale (a partire dalle pensioni e dalle spese sanitarie) e comprimendo i diritti dei lavoratori in modo da creare aspettative di un più alto tasso di profittabilità, il che deve inoltre misurarsi con la dimensione globale delle capacità produttive, cioè con i costi – specie del lavoro – assai contenuti di altre aree del mondo. Tutto questo determina il soddisfatto sostegno dei detentori del potere economico, infatti sono le forze della destra che gestiscono questi processi nei paesi coinvolti.

Come ho detto all'inizio, qualcuno interpreta quanto sta avvenendo come la fine del diritto del lavoro, che sta subendo nel nostro paese e nella vicina (non solo geograficamente) Spagna, vistosi cambiamenti nel senso di una significativa diminuzione delle tutele che si erano consolidate nell'ordinamento. Per la verità, siccome il diritto del lavoro pre-crisi era tutt'altro che il risultato di uno sviluppo lineare bensì di una serie ininterrotta di progressi e arretramenti, come è ovvio che sia in contesti di “economia sociale di mercato”, l'ordinamento sociale aveva già registrato recenti vistosi arretramenti – come denunciato dall'andamento del rapporto salari profitti e delle modifiche nella distribuzione sociale della ricchezza – causati dalla capacità del capitale di trarre vantaggio dalla globalizzazione dell'economia e della produzione. In particolare nel nostro paese si era imposta nell'ultimo decennio circa una legislazione fortemente squilibrata a favore dell'impresa che ha prodotto la vistosissima precarizzazione che caratterizza oggi il mercato del lavoro italiano.

Il sostegno delle forze detentrici del potere economico al contenimento della socialità dell'ordinamento e del sistema nel suo complesso incontra però il limite della “recessione” che, se tiene disciplinati sotto il vecchio buon *iron hee!* i lavoratori e le classi popolari in genere, alla fine

– ma già oggi! – colpisce i ceti medi e impedisce anche ai profitti di riprendere la loro corsa.

Il diritto del lavoro dunque non è finito: è cambiato e dovrà ritrovare la strada per adempiere alla propria genetica funzione di riequilibrio dei rapporti di forza all'interno di uno scambio ineguale tra lavoro e salario. I presidi costituzionali – del che ci si è occupati in questa sede – non sono mutati – e occorre ferma attenzione politica affinché non mutino – e dovranno continuare ad assolvere al loro duplice compito: costituire una invalicabile barriera al cambiamento della posizione costituzionale – appunto – del cittadino lavoratore e nello stesso tempo indicare la via per riprendere il percorso verso la rimozione degli ostacoli al pieno godimento universale dei diritti di partecipazione civile, politica e sociale.

### 5. *Lente d'ingrandimento*



Da una bibliografia pressoché sterminata scelgo arbitrariamente tre approcci.

I pochi scritti citati nel testo: G. CAZZETTA (2007), *Il lavoro nella Costituzione di Costantino Mortati cinquant'anni dopo* in *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto del lavoro in Italia tra otto e novecento*, Milano: Giuffrè, p. 329; G.F. MANCINI (1975), *sub art. 4*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di BRANCA, Zanichelli, Il Foro italiano, Bologna-Roma, p. 199; anche come *Il diritto al lavoro rivisitato*, in (1976), *Costituzione e movimento operato*, il Mulino, Bologna, p. 27; C. MORTATI (1954), *Il lavoro nella Costituzione*, in *Dir. lav.*, I, p. 154; C. MORTATI (1975), *sub art. 1*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di BRANCA, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna-Roma, p. 1; V. ONIDA (2004), *La Costituzione*, il Mulino, Bologna. Ai quali aggiungere i commenti agli altri articoli di rilievo lavoristico nel citato *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA: 3 comma 2 (ROMAGNOLI 1975, p. 162); 35 comma 1 (TREU 1979, p. 1); 35 comma 2 (NAPOLI 1979, p. 19); 35 comma 3 e comma 4 (OFFEDDU 1979, p. 53); 36 (TREU 1979, p. 72); 37 (TREU 1979, p. 146); 38 (PERSIANI 1979, p. 232); 39 (GIUGNI 1979, p. 257); 40 (ROMAGNOLI 1979, p. 289); 41 (GALGANO 1982, p. 1); 46 (GHEZZI 1980, p. 69).

Alcuni scritti di U. ROMAGNOLI in materia di diritto del lavoro e Costituzione: *I diritti sociali nella Costituzione* (2005), in *Diritti Lavori Mercati*, p. 521; *La Costituzione delegittimata* (2003), in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, p. 829; *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato* (2005), in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, p. 53.

Infine, sull'attualità del diritto del lavoro, rinvio al Fascicolo 3-4/2012 di *Lavoro e diritto*, interamente dedicato al Tema *La riforma del lavoro del governo "tecnico"*.